

CRON. 51000/07

R.G.A.C. 214265/2007

IL TRIBUNALE DI ROMA, Sezione terza lavoro

in persona del giudice dr. Dario Conte, ha pronunciato il seguente

DECRETO

visto il ricorso, presentato il 20/6/2007, col quale la FLAICA UNITI - C.U.B. - Federazione Provinciale di Roma ha convenuto qui in giudizio la UNICOOP TIRRENO S.c.r.l., chiedendo, ai sensi dell'art. 28 della legge n.300/70:

- a) dichiararsi antisindacale il comportamento tenuto dalla convenuta consistente nella mancata consegna alla Commissione Elettorale RSU dell'elenco dei dipendenti della Filiale di Roma, Via Laurentina n.387;
- b) dichiararsi antisindacale tenuto dalla convenuta nel dequalificare e mutare di reparto il Sig. Iacovone Francesco;
- c) dichiararsi antisindacale il comportamento della convenuta consistente in illegittime pressioni nei confronti degli iscritti alla Flaica e di tutti i propri dipendenti;
- d) ordinarsi alla resistente la rimozione degli effetti, consegnando l'elenco sub a) e mettendo a disposizione locali idonei per lo svolgimento delle votazioni; annullando il mutamento di mansione e reparto dello Iacovone e reintegrandolo nel reparto e nelle mansioni precedentemente svolte; cessando ogni illegittima pressione e non reiterando i comportamenti dichiarati antisindacali;
- e) con affissione del decreto nelle bacheche aziendali per mesi tre e pubblicazione a spese della convenuta su quotidiani a diffusione nazionale;

vista la memoria difensiva presentata da UNICOOP TIRRENO Società Cooperativa;

ordinata ed eseguita la chiamata in causa di FILCAMS-CGIL, FISASCAT - CISL e UILTUCS - UIL;

vista la memoria difensiva presentata da UILTUCS-UIL;

udite le parti e sentiti sommari informativi alle udienze del 25/7/2007, 26/9/2007, 19/10/2007 e 14/11/2007;

sciogliendo la riserva assunta a detta ultima udienza;

visti gli atti e le note depositate nei termini assegnati;

OSSERVA

Le domande attoree appaiono parte fondate e meritano accoglimento per quanto di ragione.

Viene in prima considerazione la contestazione mossa dalla convenuta riguardo al carattere nazionale del sindacato FLAICA UNITI - C.U.B., quale requisito di legittimazione attiva del sindacato provinciale ricorrente.

La contestazione appare infondata.

Alla luce della copiosa documentazione prodotta, e dell'escussione a sommarie informazioni del Sig. Liberati A., appare sufficientemente provato:

- 2 -

- a) che il sindacato ricorrente costituisce articolazione locale del sindacato nazionale FLAICA UNITI, costituito nel 1993 ed aderente alla Confederazione C.U.B.;
- b) che l'atto costitutivo e lo statuto del sindacato nazionale di riferimento esprimono che questo si propone di svolgere attività sindacale multicategoriale (terziario, agricolo, industria alimentare, turismo) a livello nazionale;
- c) che il sindacato nazionale tiene congressi nazionali nei quali vengono definite le linee di politica sindacale a pari livello (v. informatore Liberati);
- d) che il sindacato nazionale predispone da anni piattaforme rivendicative di rinnovo di CCNL, malgrado non sia mai stata ammessa alla contrattazione a questo livello (v. documentazione in atti e conferma del capo 13) da parte del Liberati);
- e) che nel frattempo, avvalendosi di strutture proprie in 57 province sparse lungo tutta la penisola, nonché appoggiandosi sulle strutture della C.U.B., ha svolto in quest'ultimo decennio una intensa attività sindacale, organizzando, pressoché ognidove nel Paese, scioperi e manifestazioni, stipulando numerosi accordi aziendali, e svolgendo amplissima attività sindacale e di proselitismo in numerosissime aziende di rilevanza nazionale.

Tali i dati, appare al giudicante evidente che per aspirazione statutaria, diffusione topografica, rilevanza degli accordi stipulati, capacità effettiva di penetrazione tra i lavoratori, FLAICA UNITI abbia raggiunto un effettiva dimensione nazionale ed una capacità di influenzare le politiche del lavoro ad un livello obiettivamente non passibile di essere giudicato astretto ad ambiti localistici, per il solo motivo che tale sindacato, per non essere stato finora ammesso alla contrattazione nazionale, non possa allo stato annoverare tra le proprie capacità di tutela degli interessi collettivi, quella che è la massima espressione della rilevanza nazionale di un sindacato.

Malgrado il Giudice delle Leggi, nei suoi noti interventi, abbia fondatamente giustificato, a fronte del parametro costituzionale, il criterio selettivo scelto dal Legislatore con l'esistenza delle altre ordinarie forme di tutela, e con la necessità di non consentire un accesso indiscriminato a quella che è una forma di tutela speciale; criterio brandito dalla più recente giurisprudenza della S.C. con ormai frequenti richiami alla necessità che, al di là delle aspirazioni, e della diffusione nazionale della organizzazione e delle iniziative, il sindacato di riferimento si dimostri in grado di attuare efficacemente ed organicamente una politica sindacale di livello nazionale; tali criteri di selettività non possono, ad avviso del giudicante, sospingersi fino al punto di negare ad un sindacato il carattere della nazionalità sol perché non è ammesso ai tavoli della contrattazione nazionale (chè di questo solo in pratica si tratta).

Il tenore testuale dell'art. 28 dello Statuto, ancor più se letto in relazione col criterio di legittimazione espresso dall'art.19, non sembra consentire una lettura che condizioni il requisito della nazionalità alla stregua dell'accesso alla contrattazione nazionale. D'altro canto, se da un lato la contrattazione nazionale non costituisce che uno dei momenti dell'attività di tutela collettiva dei lavoratori (dove si può ben svolgere effettiva e produttiva attività sindacale a livello

- 3 -

nazionale senza stipulare il CCNL); dall'altro, poiché la stipula del CCNL costituisce il momento principale e più organico di attuazione dell'attività nazionale di un sindacato, a prescindere dal quale riesce obiettivamente impossibile attribuire ad un sindacato una effettiva ed organica capacità di attuazione dei propri progetti di tutela collettiva a livello nazionale, la tesi che richiede che la rilevanza nazionale del sindacato si esprima anche mediante l'efficace attuazione dei suoi programmi di tutela a livello contrattuale nazionale si risolve fatalmente nella pretesa a contrarre o ad essere ammessi alla contrattazione nazionale quale requisito di legittimazione alla tutela urgente delle libertà sindacali.

Una tale lettura, oltre a configurare con basilari principi costituzionali di libertà sindacale (che vogliono salva la libertà del sindacato a contrarre quanto quella delle organizzazioni datoriali ad ammettere alla contrattazione), appare anche in conflitto con la "ratio" dell'art.28, che presidia in linea di principio le libertà sindacali di chicchessia, e, se seleziona i requisiti di accesso, lo fa, in un contesto di libertà sindacale che consente in linea di principio la costituzione di sindacati di qualsiasi dimensione ed ambito di interesse, per proteggere in modo rafforzato i soli sindacati che agiscono nell'ambito di una organizzazione sindacale effettivamente ed efficacemente attiva a livello nazionale nella tutela degli interessi dei lavoratori, e non per discriminare i sindacati che, magari portatori di una aspirazione ad un livello di tutela più elevato di quello che quelli maggiormente rappresentativi riescono a raggiungere, sono esclusi dalla contrattazione nazionale nell'esercizio di un diritto fondamentale di libertà sindacale.

Nel merito, il concludente rifiuto della società convenuta di consentire al sindacato ricorrente di dar corso alla costituzione di una RSU nell'unità produttiva di Via Laurentina, deve essere giudicato antisindacale.

L'Accordo Interconfederale Associazioni Cooperative/Confederazioni Sindacali del 13/9/1994, stipulato tra le Associazioni datoriali del settore della cooperazione e CGIL, CISL e UIL disciplina la materia della iniziativa per la costituzione delle RSU all'art.1, che prevede, al comma 2, che *"Anche le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL applicato nell'impresa cooperativa possono assumere l'iniziativa, ovvero quelle abilitate alla presentazione delle liste elettorali e che hanno formalmente aderito al presente accordo"*.

Pacifico che FLAICA UNITI non è firmataria del CCNL, si tratta di verificare se essa corrisponde al secondo requisito, chiaramente alternativo.

Il requisito della abilitazione alla presentazione delle liste elettorali è disciplinato dall'art.12 dell'Accordo, che prevede che, per presentare liste, occorre (se non si è firmatari dell'accordo o del CCNL):

- a) essere formalmente costituiti con un proprio statuto ed atto costitutivo;
- b) accettare espressamente e formalmente la regolamentazione contenuta nell'accordo;
- c) che la lista sia correlata da un numero di firme di lavoratori dell'unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto.

-2-

Tali requisiti risultano chiaramente inverati siccome risulta dalla documentazione prodotta, e la ricorrenza degli stessi in capo al sindacato ricorrente è addirittura incontrovertibile.

Gli argomenti esegetici mossi in senso contrario appaiono tutti infondati; ed invero:

- a) La regola che disciplina il potere di iniziativa è quella che si è sopra individuata, e non quella ricavabile dall'art. 9 dell'Accordo Interconfederale, che esordendo con l'espressione "*Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della RSU, le associazioni sindacali di cui all'art.1 del presente accordo, congiuntamente o disgiuntamente, o la RSU uscente, provvederanno a indire le elezioni...*" disciplina evidentemente, a dispetto della rubrica dell'articolo e del titolo, il rinnovo di RSU già costituite, e non la prima iniziativa per l'istituzione delle stesse, della quale qui si discute. Merita comunque osservare come nel testo originario dell'accordo anche l'iniziativa per il rinnovo poteva essere anche disgiunta;
- b) da quanto premesso al punto che precede, risulta del tutto ininfluenza il fatto che nel testo dell'art. 3 dell'Accordo del 12/10/95 l'art.9 dell'Accordo interconfederale sia stato modificato con la soppressione dell'inciso "congiuntamente o disgiuntamente". Tanto più che la stessa espressione "provvederanno ad indire le elezioni", rapportata alla dizione dell'art. 1 ("possono assumere l'iniziativa") rende evidente ciò che è di per sé evidente, e cioè che se l'iniziativa per la prima costituzione delle RSU è rimessa alla facoltà degli aventi diritto, una volta fatte le RSU il rinnovo, chi prenda l'iniziativa, è scontato, salvo che non si disdetti l'accordo cui si sia già data esecuzione. Ossia la disposizione invocata ha tutt'altra natura e funzione di quella di cui all'art.1, che regola l'attivazione dell'istituto, e mira unicamente a proceduralizzare i rinnovi, nel presupposto implicito che tutti intendano rinnovare;
- c) la tesi per cui la costituzione della RSU richiederebbe quantomeno una pluralità di organizzazioni sindacali aderenti non trova alcun argomento esegetico valido nell'Accordo Interconfederale e nelle fonti che regolano la materia.

Beninteso, è del tutto ovvio che la funzione propria delle RSU è quella di introdurre in azienda, come dice la stessa espressione, un organo di rappresentanza intersindacale, sicché la situazione che si verifica in una azienda nella quale una sola OS promuove e partecipa alle relative elezioni integra indubbiamente una anomalia nel funzionamento dell'istituto quale voluto dai partecipanti.

Le RSU nascono con una intesa tra le tre OO.SS. più rappresentative, col dichiarato scopo (Protocollo del 23/7/93) di assicurare il raccordo tra loro e le rappresentanze sindacali aziendali.

Tuttavia, per quanto qui rileva, nell'Accordo Interconfederale del 13/9/2004 gli Stipulanti, ed in particolare le OO.SS. stipulanti, non si limitarono ad attribuire a se stesse il potere di iniziativa per la costituzione del nuovo organo, ma attribuirono tale potere a qualunque O.S. firmataria del CCNL, nonché a qualunque O.S. che aderisse all'accordo e presentasse determinati requisiti, così ponendo in essere una sorta di contratto in favore di terzi (ovvero, più propriamente, un contratto aperto

- 5 -

all'adesione di terzi muniti di determinati requisiti ed attributivo a costoro di diritti), efficacemente idoneo ad attribuire a ciascuno dei soggetti legittimati il diritto potestativo di attivare la costituzione della RSU.

Tale disposizione appare inequivoca nell'attribuire tale potere. Né la fondatezza dell'esegesi sul punto trova ostacoli in argomenti che muovono dalla funzione dell'istituto, apparendo evidente che non è la pretesa di attivazione esercitata dal FLAICA a costituire al riguardo una distorsione, ma l'evidente indisponibilità degli stessi stipulanti a dar corso all'iniziativa dagli stessi concepita ed intrapresa.

d) neppure appare costituire valido argomento contrario il fatto che, ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo, le RSU siano destinate a subentrare alle RSA nell'esercizio delle prerogative sindacali previste dalla legge; ciò che, ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo, non implica rinuncia a costituire RSA da parte delle OO.SS. non partecipanti, ma incide significativamente sui relativi poteri (destinati, pare, a ridursi alle eventuali prerogative sindacali di fonte negoziale di miglior favore, fatte espressamente salve dall'art. 20, co.5° del CCNL ed espressamente confermate dall'art.4, co.2, dell'Accordo Interconfederale). Questa non è altro che la conseguenza della costituzione della RSU e non ha niente a che vedere con le condizioni della sua costituzione.

e) né un argomento decisivo in senso contrario può essere evinto dal dato lessicale per cui una Commissione elettorale non potrebbe essere costituita da una sola persona, posto che il riferimento all'espressione "Commissione" è stato evidentemente operato nella supposizione che le OO.SS. che le RSU avevano previsto e voluto avrebbero ben voluto partecipare alle relative elezioni, e quindi per esprimere l'affermazione, bene espressa dall'art.13 dell'Accordo, che ciascuna O.S. abilitata alla presentazione delle liste avrebbe avuto la facoltà di designarvi un componente. Appare così evidente che il fatto che una sola O.S. eserciti tale facoltà non può costituire motivo ostativo al funzionamento della Commissione, perché ciò implicherebbe negazione della facoltà ad essa attribuita dalla medesima disposizione.

f) Appare infine irrilevante il fatto, documentato in corso di causa, che, sempre in corso di causa, con accordo del 18/9/2007, le parti originariamente stipulanti abbiano pattuito, in modifica dell'art. 1 dell'Accordo del 1994, di riservare il potere di iniziativa alle organizzazioni firmatarie del CCNL ed alle RSU eventualmente già costituite.

Si è già visto che l'art.1 dell'accordo interconfederale, quale patto negoziale attributivo di un diritto a favore dei terzi muniti di determinati requisiti, si atteggia a contratto a favore di terzi (seppure individuati in ragione del possesso di determinati requisiti), con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 1411 c.c., la pattuizione in favore del terzo diventa irrevocabile una volta che questi ha dichiarato di volerne profittare.

Inoltre, poiché l'accordo condiziona l'esercizio del diritto alla formale adesione allo stesso, esso si atteggia contestualmente a contratto aperto all'adesione di terzi legittimati, con la conseguenza che, a seguito dell'adesione, il terzo diventa parte

- 6 -

del contratto, che dunque non può essere modificato né revocato nei suoi confronti senza il suo consenso.

Poiché è incontrovertito e documentato che l'Azienda non ha assolto all'invito della Commissione elettorale di mettere a disposizione l'elenco dei lavoratori aventi diritto al voto, così violando l'art. 30 dell'Accordo Interconfederale; e poiché tale inadempimento si iscrive manifestamente in una contestazione globale del diritto del sindacato ricorrente a promuovere l'iniziativa; tale condotta, siccome volta ad impedire l'esercizio di un diritto sindacale, va dichiarata antisindacale, con le conseguenze di cui in dispositivo, come da capo della domanda sul punto.

~~Pur tuttavia tale condotta, che ha colpito una lavoratrice della~~
Flaica, appare del tutto priva di rilevanza antisindacale.

Né, per vero, sembra al giudicante che una direzione aziendale fatta oggetto di azione sindacale posta in essere col metodo improprio dell'intimidazione personale al livello dei capi reparto commetta condotta antisindacale se si "azzarda" a suggerire a propri dipendenti di "non farsela" con l'autore di tali improprie condotte.

Il capo di domanda va pertanto respinto.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono per metà la soccombenza dell'imprenditore. Per il resto (e nei rapporti col terzo costituito) sono compensate per l'accoglimento parziale.

Il chiesto ordine di pubblicazione non appare coerente con la finalità di garantire l'efficacia della pronuncia, quale concretamente emessa.

P.Q.M.

visto l'art. 28 della legge n.300/70:

- a) dichiara antisindacale il comportamento tenuto da Unicoop Tirreno S.c.r.l. consistente nella mancata consegna, in adempimento del disposto dell'art. 30 dell'Accordo Interconfederale del 13/9/94, alla Commissione Elettorale, dell'elenco dei dipendenti della filiale di Roma, Via Laurentina n. 387; e ordina alla società di adempiere all'obbligazione, e più in generale di mettere a disposizione locali idonei e ad apprestare la collaborazione necessaria a consentire lo svolgimento delle votazioni per la nomina della RSU;

- 14 -

- b) respinge le altre domande attoree;
c) condanna la società convenuta alla rifusione, in favore del sindacato ricorrente, della metà delle spese del giudizio, che liquida, per questa parte, in €. 1.540,00, di cui €. 40,00 per spese e €. 1.500,00 per diritti ed onorari, da distrarsi.

Si comunicati.

Roma, 7 dicembre 2007

IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)
Conte

IL CANCELLIERE CI
Riondi

P. e.
11/12/2007
Bl